



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 12 gennaio 2024
Prot. n. 009/24/H.19.

Alle Aziende Associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 recante, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”

In Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la [legge in oggetto](#), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, entrata in vigore il 1° gennaio c.a.

Nel rimandare al suddetto provvedimento per una disamina più approfondita delle misure adottate, di seguito forniamo una sintesi delle principali disposizioni in materia giuslavoristica contenute nei diversi commi dell’art. 1. Per gli aspetti trasportistici si rinvia alla [circolare Agens n. 008/24](#).

In particolare:

- **comma 15**

Viene prorogato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, l’esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, **sulla quota dei contributi previdenziali** per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti.

L’esonero viene innalzato al **6%** ed opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Detto beneficio è ulteriormente **incrementato di un punto percentuale** (per un totale di 7%) a condizione che la retribuzione imponibile, calcolata secondo i suddetti parametri, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- **commi 16 e 17**

Per l’anno 2024 viene confermata la disciplina di miglior favore, già prevista per il 2023, in materia di *fringe benefit*.

In particolare, il limite di esenzione viene fissato a **2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico** che si trovino nelle condizioni di cui

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



all'art. 12, comma 2¹, del D.P.R. n. 917/1986 e a **1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti**.

Per l'accesso al beneficio fiscale in misura massima sarà necessario il rilascio da parte dei lavoratori di apposita dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli.

La norma pone in capo ai datori di lavoro uno specifico onere informativo in favore delle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

- **comma 18**

Per la corrente annualità viene confermata la tassazione agevolata al **5%** sulle somme erogate a titolo di premi di produttività o sottoforma di partecipazione agli utili di impresa², nel limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi.

- **comma 125**

Viene parzialmente modificata la disciplina della **pensione di vecchiaia**, conseguita dai lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente (art. 24 del D.L. n. 201/2011 e smi) con almeno 20 anni di contribuzione e che abbiano effettuato il primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996.

In particolare, l'importo lordo mensile della pensione di vecchiaia **non può superare la somma dell'assegno sociale**, mentre la disciplina precedente prevedeva che la pensione di vecchiaia fosse pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Con riguardo alla **pensione anticipata**, viene disposto che il diritto al conseguimento di detto trattamento pensionistico, fermo il limite dei 20 anni di contribuzione, è riconosciuto, sempre nei confronti dei lavoratori che hanno effettuato il primo accredito a partire dal 1° gennaio 1996, con un importo lordo mensile pari a:

¹ Art. 12, co. 2, D.P.R. n. 917/1986: *“Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.*

² Art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”.*



- **3 volte la misura dell'assegno sociale** (precedentemente fissato a 2,8 volte);
- **2,8 volte** l'importo dell'assegno sociale per le donne con un figlio;
- **2,6 volte** per le donne con due o più figli.

Fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata non può essere superiore a **cinque volte** il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente per le mensilità di anticipo.

È, infine, inserita una **finestra di 3 mesi** per la decorrenza della pensione anticipata a partire dal raggiungimento dei requisiti.

- **commi 126-130**

In via sperimentale per il **2024-2025**, gli iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS e gli iscritti alla gestione separata che non siano già titolari di pensione possono riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione (ricadenti tra l'anno del versamento del primo contributo successivo al 31 dicembre 1995 e quello dell'ultimo accredito) nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

La **domanda di riscatto**, da trasmettere **entro il 31 dicembre 2025**, può essere presentata dall'assicurato o dai suoi superstiti o parenti ed affini entro il secondo grado.

Per i lavoratori del settore privato il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro che può destinare a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR.

Detto onere, a determinate condizioni, è, inoltre, frazionabile fino a un massimo di 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro e senza applicazione di interessi.

- **comma 136 e 137**

Viene confermato **anche per il 2024** l'istituto dell'**Ape Sociale** introdotto con la legge di Bilancio 2017.

Detta misura riconosce a determinate categorie di lavoratori iscritti all'AGO o alla gestione separata INPS e che non siano già titolari di pensione diretta la possibilità di **accedere anticipatamente al trattamento pensionistico** a condizione che abbiano compiuto almeno **63 anni e 5 mesi di età** (63 anni per il 2023), per una durata massima non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione.



Il beneficio non è, inoltre, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annuali.

- **comma 138**

Viene **prorogata per l'anno 2024** anche l'**Opzione donna**.

In particolare, possono accedere alla suddetta misura previdenziale le lavoratrici che abbiano maturato, **entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 61 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni**. Il requisito relativo all'età viene ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due.

- **commi 139 e 140**

Per il 2024 continua ad operare anche il regime del trattamento pensionistico anticipato, c.d. "quota 103".

In particolare, la suddetta misura consente il pensionamento agli iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS e agli iscritti alla gestione separata che, entro il 31 dicembre 2024, raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 62 anni di età e un'anzianità contributiva pari a 41 anni (cd quota 103).

La pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo e, fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, è riconosciuta nella misura massima non superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS. All'istituto si applica la finestra di accesso di sette mesi.

- **commi 175 e 176**

In via eccezionale e con decreto del Ministero del lavoro, può essere autorizzato un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

Il trattamento salariale è riconosciuto nel limite di spesa massimo di euro 63.300.000 per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (si veda, sul punto, anche la suindicata [circolare INPS n. 4/2024](#) che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previsti per il 2024).

- **comma 179**

Con riguardo al congedo parentale facoltativo, viene aumentata in modo strutturale



dal 30% al 60% della retribuzione la misura dell'indennità corrisposta alternativamente ai genitori per il **secondo mese**, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.

Per il **solo anno 2024**, la suddetta indennità viene innalzata alla misura dell'80% della retribuzione, così come previsto attualmente soltanto per il primo mese di congedo.

Tale misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

- **comma 180**

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS (nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile) in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore.

In via sperimentale, per il solo periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2024, tale esonero è esteso alle lavoratrici madri di due figli ed opera fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- **commi da 191 a 193**

Viene previsto uno **sgravio contributivo del 100% sul versamento dei contributi previdenziali** per i datori di lavoro privati che, nel **triennio 2024-2026**, assumono **donne disoccupate vittime di violenza** e beneficiarie del reddito di libertà. In sede di prima applicazione, la misura in parola trova applicazione anche per le assunzioni che interessino donne vittime di violenza che risultino aver avuto accesso al suddetto trattamento di sostegno al reddito nell'anno 2023.

Detto beneficio è erogato nel **limite massimo di 8.000 euro annui** riparametrato e applicato su base mensile e per la durata di **24 mesi complessivi** in caso di assunzione con **contratto a tempo indeterminato**.

In caso di **contratto a termine**, anche in somministrazione, l'esonero spetta per la durata di **dodici mesi**, elevabili a diciotto in caso di **trasformazione del rapporto a tempo indeterminato**.

Per l'erogazione delle suddette somme sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, 3,8 milioni di euro per il 2026, 2,5 milioni di euro per il 2027 e 0,7 milioni di euro per il 2028.



- **comma 202**

Il **Fondo sociale per occupazione e lavoro** viene incrementato di **ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2024** per finanziare i percorsi formativi inerenti alla **all'apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per il finanziamento dei percorsi finalizzati **all'acquisizione delle competenze trasversali e per l'orientamento** (originariamente denominati alternanza scuola-lavoro).

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
(Omero Marco Caparelli)